



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
CORIGLIANO CALABRO**

ORDINANZA N. 65/2015

ATTIVITÀ DI COMPENSATORI DI BUSSOLA

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Corigliano Calabro:

VISTO: l'articolo 141.6 del D.P.R. 8 novembre 1991, n° 435 inerente l'approvazione del Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare", il quale prevede che la compensazione delle bussole magnetiche di bordo in quanto attività strettamente attinente alla sicurezza della navigazione "debba essere effettuata da persone particolarmente competenti autorizzate dall'Autorità marittima";

VISTO: il Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n° 388 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche, i requisiti per l'installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto", ed in particolare l'art. 7 dello stesso decreto stabilisce che "in occasione della prima installazione a bordo, le bussole magnetiche devono essere compensate da persone competenti, autorizzate dall'Autorità marittima";

VISTO: il Decreto 5 agosto 2002, n° 218, "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera" ed in particolare l'art. 27.2 dello stesso Decreto stabilisce che "la compensazione delle bussole di bordo deve essere effettuata da persone competenti, autorizzate dall'Autorità marittima";

VISTA: la Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione – Serie Generale n° 48 del 27.01.2004 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTO: il Dispaccio prot. n° DEM/3/SP 01100 in data 26 novembre 1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, il quale stabilisce che i soggetti esercitanti le "attività professionali specificatamente regolamentate e suscettibili di essere svolte in più porti nazionali", non debbano essere iscritti in alcun registro tenuto da Autorità marittima o portuale;

VISTO: la Circolare titolo "SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE" Serie Generale n. 101/2014 in data 17/02/2014 del Comando Generale delle Capitanerie di porto, Reparto 6, la quale stabilisce i requisiti per esercitare l'attività di compensatore di bussola ;

VISTE: le disposizioni per l'accertamento della particolare competenza da parte dei "Compensatori di bussola", a suo tempo impartite dall'allora Ministero delle Comunicazioni – Direzione Generale della Marina Mercantile, con foglio d'ordini 10 maggio 1928, art. 1;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare l'attività di "Compensatori di bussola" all'interno del Circondario marittimo di Corigliano Calabro;

VISTI: gli artt.17, 68 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

ORDINA

Articolo 1

L'attività di "compensatore di bussola", non essendo strettamente legata ad un particolare ambito portuale, rientra tra le categorie per le quali è previsto il rilascio della tessera di libero accesso ai porti nazionali e, quindi, non è soggetta all'iscrizione nei registri tenuti ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

Articolo 2

Coloro che intendono esercitare l'attività di "Compensatore di bussole" nei porti e approdi ricedenti nell'ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Corigliano Calabro, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti ed essere autorizzati dalla Capitaneria di porto di Corigliano Calabro:

- a) cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n° 286;
- b) titolo professionale marittimo di Capitano di Lungo corso e di Capitano Superiore di Lungo Corso o abilitazione STCW/95 per Comandante su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT, ovvero certificazione rilasciata dall'Università dalla quale risulti che l'interessato abbia conseguito un diploma di laurea dove l'iter formativo abbia previsto il superamento di un esame relativo al magnetismo terrestre e navale in conformità ai requisiti specificati al punto b) della Circolare titolo "Sicurezza della Navigazione" Serie Generale n. 101/2014 in data 17/02/2014 citata in premessa;
- c) avere eseguito, in affiancamento ad un compensatore di bussole già autorizzato, almeno 10 compensazioni;
- d) iscrizione nel ruolo dei periti ed esperti, ai sensi del R.D. 20.09.1934, n° 2011 e del Decreto Ministeriale 29.12.1979 della Camera di Commercio in categoria attinente allo svolgimento delle attività di verifica e compensazioni di bussole;
- e) non aver procedimenti penali pendenti e non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore a 3 (tre) anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, furto, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, (art. 238, comma 4, del Regolamento al Codice della Navigazione) salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di eseguire d'ufficio, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, il controllo sulla veridicità delle autocertificazioni, revocando i benefici concessi sulla base di dichiarazioni false e mendaci, l'interessato potrà produrre autocertificazione attestante la mancanza di addebito dei reati di cui all'art. 238, comma 4, del Regolamento al Codice della Navigazione.

A tale scopo dovrà essere presentata a questa Autorità Marittima apposita istanza, in carta legale del valore corrente, contenente le generalità complete, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui sopra.

Articolo 3

Per quanto attiene, alle autorizzazioni già rilasciate in base alle pregresse disposizioni, si procederà al rilascio dell'autorizzazione di cui all'allegato accluso alla Circolare Titolo "Sicurezza della Navigazione" – Serie Generale n° 101/2014 in data 17.02.2014, previo accertamento del requisito di cui al punto e) dell'articolo 2 della presente ordinanza.

Articolo 4

I "compensatori di bussole" autorizzati ad esercitare l'attività nell'ambito del Circondario Marittimo di Corigliano Calabro dovranno comunicare preventivamente alla Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale della Capitaneria di porto, data ed unità alla quale verranno rilasciate le tabelle delle deviazioni residue che, a compensazione avvenuta, dovranno essere controfirmate dall'autorità Marittima del porto in cui è stata effettuata l'attività.



Articolo 5

I "compensatori di bussole" devono comunicare per iscritto alla Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale della Capitaneria di porto, l'intenzione di cessare l'attività per la quale sono autorizzati.

Articolo 6

L'Autorità marittima procederà al ritiro dell'autorizzazione per i seguenti motivi:

- 1) in caso di morte;
- 2) rinuncia da parte dell'interessato;
- 3) per pensionamento;
- 4) per perdita dei requisiti di cui alle lettere a) ed e) del sopra richiamato articolo 2.

Articolo 7

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio ed inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.coriglianocalabro.guardiacostiera.it.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri una fattispecie diversa o di più grave reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente ai sensi del codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo n°104/2010, rispettivamente nel termine di trenta e sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Corigliano Calabro, 24/07/2015.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Francesco PERROTTI

